





Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo grado "A. Moro" Margherita di Savoia (BT)

CIRC. N. 253

MARGHERITA DI SAVOIA 07/02/2022

AGLI STUDENTI ALLE FAMIGLIE AI DOCENTI AI DSGA AL SITO WEB

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (22G00014) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Si rende noto alle famiglie e ai docenti che con l'entrata in vigore del Decreto Legge 04/02/2022 n. 5, le nuove regole per la gestione dei casi Covid:

- <u>Se nelle classi si manifesta un solo caso di positività</u> accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo.
- Se nelle classi si manifestano due o più casi di positività nella stessa classe:
 - 1) Alunni che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni, oppure abbiano effettuato la dose di richiamo;

Per questi alunni l'attività didattica proseguirà in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà controllata dai soggetti a ciò delegati mediante l'applicazione mobile VERIFICAC19, che è tecnicamente adeguata allo scopo.







Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo grado "A. Moro" Margherita di Savoia (BT)

2) Alunni che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

Su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19,

- Per tutti gli altri alunni, non ricadenti ne nel caso 1) e ne nel caso 2) si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
- Se nella classe si manifesterà un caso di positività, agli alunni di quella classe si applicherà il regime di auto-sorveglianza.
- Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

Gli alunni risultati positivi sono riammessi mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (non occorre certificazione medica).

In merito alla ripresa in presenza delle attività didattiche per le classi collocate precedentemente in quarantena a seguito di provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, si ritiene che debbano essere rispettati i tempi previsti dai medesimi provvedimenti, salvo successiva rettifica da parte del competente Dipartimento di Prevenzione. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai referenti COVID di plesso.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere verificata dalle scuole tramite il Green pass.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO